



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 337 DEL 12 maggio 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal dott. Franco Corbo, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 12 maggio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 27

RECLAMI

Reclamo Soc. MESSINA avverso l'ammenda di €25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Messina del 10/4/05 – C.U. 310 del 18/4/05).

Il procedimento

Avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha inflitto l'ammenda di €25.000,00 con diffida, per avere suoi sostenitori - durante l'intervallo della gara Palermo-Messina del 10/4/2005 - lanciato numerosi oggetti (tra i quali bottiglie in plastica, monete, accendini, aste per bandiera) contro le Forze di Polizia schierate a protezione di quel settore, per aver poi aggredito, anche a viso coperto, gli stessi poliziotti (numerosi dei quali venivano colpiti con bastoni), rendendo così necessaria la reazione delle Forze dell'Ordine, che grazie alle cariche effettuate riuscivano a riportare la normalità dopo alcuni minuti (entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta, peraltro con recidiva), la Soc. Messina ha proposto rituale reclamo, lamentando: 1) in via preliminare, la violazione degli articoli 30 e 31 sub. b) CGS, in quanto non rientrava tra i poteri del Giudice Sportivo chiedere un supplemento di rapporto all'Ufficio Indagini addebitando, tra l'altro, ai sostenitori della reclamante una condotta aggressiva verso appartenenti alle Forze dell'Ordine, durante l'intervallo della gara, che assolutamente non traspare dalla documentazione fatta pervenire nei termini di cui all'articolo 31 sub b/1, dai collaboratori di

quell'Ufficio incaricati del controllo della partita; 2) che in ogni caso, quand'anche tale condotta fosse stata ritenuta di straordinaria gravità, non potevano comunque essere utilizzate le immagini televisive come previsto dal comma b/2 dell'articolo 31 CGS, essendo gli episodi stati controllati direttamente dai soggetti richiamati dal comma b/1 del medesimo articolo: risultando dunque *"..irricevibile ed inidoneo a formare la decisione il supplemento di referto fatto pervenire all'Organo giudicante di primo grado alle 15,37 di mercoledì 13 aprile '05, ben oltre cioè il termine perentorio (fissato dalla normativa entro le ore 22,00 del giorno successivo alla gara)"*; 3) che del resto - a norma del comma 4 dell'articolo 30 CGS - il "supplemento di referto" poteva essere richiesto unicamente agli ufficiali di gara e non all'Ufficio Indagini; 4) nel merito, la ben minore gravità dell'episodio rispetto alla sanzione inflitta, in quanto i tifosi messinesi presenti nel settore ospiti dello stadio di Palermo, per evitare di essere continuamente bersagliati da sostenitori della squadra avversaria - collocatisi in un punto più alto dello stadio - con lanci di uova marce e cartoni di liquido organico, cercavano di assumere una diversa posizione, ancorché più vicina alle separazioni tra i settori, trovando peraltro l'incomprensibile opposizione delle Forze dell'Ordine. Nel produrre, a conferma dell'assoluta tenuità degli episodi verificatisi, la relazione acquisita dall'Osservatorio permanente presso il Ministero degli Interni, la reclamante ha rilevato che in tale occasione nessun pericolo è mai insorto nei confronti dell'arbitro e dei suoi collaboratori, né dei giocatori né degli stessi agenti addetti al servizio d'ordine, evidenziando altresì la propria costante e concreta collaborazione con le Forze di Polizia, quale manifestatasi anche in occasione della gara in oggetto. Ha infine osservato che in realtà *"..la responsabilità per i fatti repertati dagli ufficiali di gara doveva essere posta, in maniera preponderante, a carico della Soc. Palermo in quanto per il combinato disposto dell' art. 11, primo comma, del C.G.S. e dell'art. 62 delle N.O.I.F., incombeva su detta società l'obbligo del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo"*.

In via principale ha dunque chiesto l'annullamento con rinvio della reclamata decisione, affinché il Giudice Sportivo possa rideterminare l'eventuale sanzione *"..considerando unicamente gli elementi di denuncia a Lui pervenuti entro le ore 22.00 del giorno successivo alla gara"*; in via subordinata, l'annullamento della sanzione accessoria della diffida e la congrua riduzione dell'ammenda.

Alla odierna udienza è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha dettagliatamente illustrato i motivi di reclamo, avanzando altresì l'ulteriore richiesta di nuovi approfondimenti istruttori da affidarsi al competente Ufficio Indagini.

I motivi della decisione

Il reclamo è parzialmente fondato.

Preliminarmente si rileva, sotto il profilo procedimentale, che è del tutto corretta la determinazione del Giudice Sportivo di richiedere all'Ufficio Indagini una relazione supplementare in ordine agli episodi verificatisi nel corso della gara in oggetto. Infatti, nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori gli Organi di giustizia sportiva si avvalgono ritualmente - ai sensi dell'art. 31, lett. b1), CGS - *"..delle relazioni del rappresentante dell'Ufficio indagini"*: tale previsione, ben lungi dal limitare i poteri conoscitivi del Giudicante ai soli elementi comunicatigli entro le ore 22.00 del giorno successivo alla gara, contiene semplicemente l'indicazione di un termine cronologico entro il quale i rapporti e le relazioni dei soggetti ivi menzionati debbono comunque pervenire al Giudicante stesso, senza peraltro impedire a questi ogni ulteriore attività informativa e di indagine di cui comunque emerga la necessità ai fini del decidere (v. art. 30, comma 3). Né, del resto, una tale limitazione può derivare dal disposto dell'art. 30, comma 4, CGS, che riguarda in generale i rapporti tra gli Organi di giustizia sportiva e gli ufficiali di gara, mentre l'art. 31 lett. b1 è norma speciale in materia di violazioni concernenti il comportamento dei sostenitori.

Ciò posto, ed evidenziato come in realtà la decisione di primo grado sia stata assunta senza alcun utilizzo di prova televisiva, ritiene la Commissione – ferme restando la obiettiva materialità ed indubbia rilevanza disciplinare dei fatti ascritti ai sostenitori della Società reclamante (come appunto rappresentati nella relazione supplementare dei collaboratori dell'Ufficio Indagini, che costituisce fonte privilegiata di prova), rispetto ai quali non sono comunque emersi concreti riscontri probatori che valgano a confermare gli assunti della reclamante in ordine alle “provocazioni” asseritamente poste in essere da sostenitori della squadra ospitante) – che sussistano positivi elementi tali da giustificare una riduzione della sanzione irrogata alla Società reclamante, quali in particolare il responsabile atteggiamento di collaborazione e di mediazione tenuto da dirigenti della stessa Soc. Messina (di ciò fa fede la dichiarazione del Questore di Messina 26.4.2005, prodotta in copia dalla reclamante stessa). Del resto, nella decisione del Giudice Sportivo è già stata congruamente valutata, nell'ottica di graduazione della sanzione, la circostanza che trattavasi di gara disputata in trasferta.

Sanzione equa, pertanto, risulta quella così rideterminata come in dispositivo.

Il dispositivo :

Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione inflitta alla Soc. Messina a € 17.500,00 di ammenda, con diffida.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Reclamo Soc. REGGINA avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **COLUCCI Giuseppe** (gara Cagliari-Reggina del 30/4/05 – C.U. 326 del 3/5/05).

La Commissione,

letti gli atti e visto il reclamo della Soc. Reggina;

rilevato che non è comparso il rappresentante della reclamante;

visto il supplemento di rapporto richiesto all'odierna riunione all'assistente sig. Puglisi;

ritenuto che è opportuno sollecitare il contraddittorio della reclamante, in merito agli ulteriori elementi acquisiti;

rinvia il procedimento per la discussione alla riunione del 26 maggio 2005 alle ore 9.30.

Il Presidente: f.to *dott. Franco Corbo*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 MAGGIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani